

Arrivano le maxi-penalità per le false attestazioni

Fedrica Commisso

■ Nuove responsabilità per i professionisti che intervengono nelle procedure che riguardano le crisi di impresa. La legge di conversione del decreto sviluppo non ha rivisto la disposizione penale dell'articolo 236-bis della legge fallimentare, che pertanto entra in vigore nel testo originario.

La norma ha introdotto il reato di falso in attestazioni e relazioni e riguarda il professionista chiamato a redigere le relazioni previste dagli articoli 67, comma 3, lett. d) (piani attestati), 161, comma 3 (concordato preventivo), 182-bis (accordi di ristrutturazione), 182-quinquies (finanziamenti prededucibili) e 186-bis (concordato con continuità aziendale) della legge fallimentare. Per il professionista che espone informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti la sanzione è la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50 a 100mila euro.

La previsione comporta una marcata responsabilizzazione del professionista attestatore, il quale, tra le altre cose, deve ora possedere coerentemente i requisiti di indipendenza previsti dal novellato articolo 67, comma 3, lett. d), ossia non essere legato all'imprenditore e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

Per quanto attiene al primo comportamento sanzionato, ossia l'esposizione di informazioni false, il legislatore si è riferito all'attestazione relativa alla veridicità dei dati aziendali contenuti nel piano e che si riferiscono alla proposta concordataria, mentre non vengono in rilievo quelli dei bilanci dei precedenti esercizi, la cui responsabilità grava su chi li ha redatti e la cui verifica spetta al commissario giudiziale in corso di procedura. Maggiori dubbi riguardano, invece, l'altra fattispecie, ossia l'omissione di

informazioni rilevanti. In questo ambito c'è un margine di incertezza relativo alla valutazione della rilevanza dei dati non forniti, perché un tale giudizio lascia inevitabilmente margini di discrezionalità che nei primi commenti sono stati ritenuti possibili fonti di illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di tassatività. La disposizione contiene poi due aggravanti: la prima costituita dal fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, l'altra rappresentata dall'aver cagionato un danno per i creditori, con aumento della pena, in quest'ultimo caso, fino alla metà.

Questa complessiva disciplina lascia immaginare nell'immediato futuro un innalzamento della soglia del rigore nelle verifiche della contabilità da parte dei professionisti attestatori, come pure una maggiore severità nel rilascio del parere sulla fattibilità del piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il falso in attestazioni e relazioni è il delitto del professionista che è chiamato a redigere le relazioni che sono disciplinate agli articoli 67, terzo comma, lett. d) (piani attestati), 161, terzo comma (concordato preventivo), 182-bis (accordi di ristrutturazione), 182-quinquies (finanziamenti prededucibili) e 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale), il quale esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti. Questo porterà, probabilmente, a comportamenti più "virtuosi" dei professionisti chiamati a svolgere attività di attestazione

Il decreto legge sviluppo, con effetti dall'11 settembre, rivede le responsabilità del professionista che interviene nell'ambito delle procedure per gestire le crisi di impresa

LE RELAZIONI



Il sistema sanzionatorio per i professionisti viene basato sulla combinazione delle pene base combinato con un meccanismo di aggravanti specifiche

Il professionista che compie le irregolarità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà

LE SANZIONI

Sotto tiro finiscono sia il caso in cui il professionista non dia informazioni sia quello in cui dia informazioni false in relazione al caso che viene trattato

Le nuove disposizioni intervengono su una serie di direzioni. Sono sanzionate la dazione di informazioni false sulla veridicità dei dati aziendali contenuta nel piano, che si possono riverberare anche sulla fattibilità del piano, nonché l'omissione di informazioni rilevanti ai fini della valutazione della proposta che deve avvenire da parte dei creditori

LE INFORMAZIONI

In relazione all'omissione di informazioni compiuta dal professionista ci sono larghi margini di discrezionalità per l'interprete

Nel caso dell'omissione di informazioni rilevanti, la valutazione della rilevanza dei dati non forniti lascia all'interprete un ampio margine di discrezionalità; rientra in ogni caso nella violazione la mancata dazione di informazioni che avrebbero condotto, ove fornite, a opposte conclusioni

L'INTERPRETE

I PROFESSIONISTI